

Sent. 1080/06
Rep. 846/06

SENTENZA N.
N. 11080/2003 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE**

**In composizione monocratica
Dott.ssa Maria Paola Varani**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato promossa da

[redacted] rappresentato e uneso per delega in atti dagli
Avv. [redacted] presso lo studio dei quali
è elettivamente domiciliato

attore

contro

[redacted] rappresentata e difesa per delega in atti dall'
Avv. [redacted] presso il cui studio è elettivamente domiciliata

convenuta

[redacted] rappresentato e difeso per delega in atti dall'
Avv. [redacted] presso il cui studio è elettivamente domiciliato

convenuto

convenute contumaci

avente ad oggetto: azione di nullità di donazione
sulle conclusioni
come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] in qualità di coniuge di [redacted] deceduta in [redacted] il [redacted] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano gli altri eredi legittimi [redacted] rispettivamente sorelle e nipote della de cuius, nonché [redacted]

Esponeva l'attore che i movimenti bancari posti in essere poco tempo prima del decesso della [redacted], costituiti dall'aggiunta di un nuovo intestatario nella persona di [redacted] sui fondi di investimento descritti al punto n. 3 della citazione, prima intestati alla sola [redacted], e dalla contestuale rinuncia da parte di quest'ultima alla titolarità degli stessi e di quelli indicati al n. 4 della citazione, dovevano ritenersi donazioni di valori immobiliari in favore della [redacted] nulle per difetto della necessaria forma solenne.

L'attore evidenziava comunque l'annullabilità della predetta liberalità perché posta in essere da persona totalmente incapace di intendere e di volere a causa dell'avanzato stato di malattia in cui si trovava la [redacted]

Ciò premesso [redacted] chiedeva al Tribunale:

l'accertamento dell'esclusiva titolarità di tutti i fondi descritti in capo alla [redacted] la declaratoria di nullità delle donazioni dei

fondi per difetto di forma; l'annullamento delle donazioni per incapacità di intendere e di volere della donante; in subordine l'annullamento per il medesimo motivo della donazione indiretta in favore della [REDACTED], la condanna della [REDACTED] a corrispondergli l'importo pari alla sua quota ereditaria.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] per contestare la fondatezza della domanda proposta.

La convenuta eccepiva la decennale cointestazione con la [REDACTED] dei fondi di investimento ed il fatto che al più avrebbero potuto ravvisarsi i presupposti di una donazione indiretta.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] per concordare con la rappresentazione dei fatti fornita dall'attore e per richiedere l'accertamento della nullità e/o illiceità delle operazioni poste in essere dalla convenuta e la condanna di quest'ultima a corrispondergli l'importo dovuto.

Le altre parti convenute, ritualmente citate, non si costituivano in giudizio, il giudizio proseguiva pertanto dopo la declaratoria di contumacia delle stesse.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, la causa senza alcuna attività istruttoria passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

La domanda di accertamento della esclusiva titolarità in capo a [REDACTED] dei fondi descritti in citazione va rigettata.

L'attore stesso ha rappresentato l'attuale titolarità in capo alla convenuta [REDACTED] dei fondi di investimento indicati ai numeri 3 e 4 dell'atto introduttivo a seguito delle operazioni ivi descritte.

L'indiscutibile dato formale della intestazione dei fondi alla convenuta non consente di ritenere le descritte consistenze economiche patrimonio relitto dalla [REDACTED]

L'asserzione di parte attrice, secondo la quale i fondi di investimento indicati al n. 4 della citazione quelli rimasti cointestati fino all'11.3.2005 dovrebbero ritenersi di esclusiva titolarità sostanziale di quest'ultima, non è stata corredata da alcuna domanda diretta all'accertamento di (parziale) simulazione soggettiva.

In ogni caso a dire di parte attrice detti fondi alla data dell'11.3.2002 avevano valore pari ad euro [REDACTED] sicchè appare del tutto realistica la cointestazione degli stessi in considerazione dei versamenti in denaro fresco che sarebbero stati effettuati dalla [REDACTED] nell'importo di f. [REDACTED] indicato da parte attrice nella memoria 15.10.2003.

La domanda di nullità delle presunte donazioni mobiliari per difetto di forma va rigettata.

Secondo la prospettazione dell'attore le operazioni bancarie eseguite l'11.3.2002 da [REDACTED], costituite dalle variazioni di intestazione, aggiunta della [REDACTED] quale

intestataria dei fondi descritti al punto 3 della citazione e rinuncia da parte della [REDACTED] alla intestazione di tutti i fondi, configureranno una donazione diretta di valori mobiliari.

Il Tribunale ritiene che le operazioni descritte non abbiano attuato lo schema tipico della donazione ai sensi dell'art. 769 c.c., vale a dire del contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Invero l'aggiunta di un nuovo intestatario dei fondi o comunque il consenso ad una nuova intestazione e la contestuale rinuncia da parte della [REDACTED] all'intestazione in suo favore non integrano le fattispecie tipiche del trasferimento o della costituzione di un diritto in favore del donatario o dell'assunzione di un'obbligazione da parte del donante.

La rinuncia effettuata dalla [REDACTED] all'intestazione dei certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento è assimilabile alla fattispecie del negozio abdicativo, in quanto consistente in una rinuncia unilaterale diretta alla dismissione di titolarità degli stessi.

L'invocata realizzazione del fine di vantaggio economico della [REDACTED] potrebbe dirsi eventualmente raggiunto solo indirettamente attraverso l'utilizzo di un negozio giuridico diverso dal contratto di donazione (Cass. n. 1545 del 29.5.1974).

La sussistenza in concreto di una donazione indiretta è stata radicalmente esclusa dalla parte attrice che non ha formulato alcuna domanda in tal senso.

Sotto altro profilo il Tribunale ritiene del tutto non provata la sussistenza in capo della [REDACTED] dell'animus donandi costituente la causa del contratto di donazione.

L'intento di donare, quale volontà del donante diretta a compiere a favore di un altro soggetto un'attribuzione patrimoniale gratuita, priva cioè di controprestazione, consiste nella coscienza del donante del compimento di un'elargizione patrimoniale ad altri in assenza di un vincolo giuridico che determini tale comportamento. Pertanto lo spirito di liberalità richiamato dall'art. 769 c.c. si identifica non con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso il negozio e che ne costituisce la causa, cioè, la gratuita attribuzione del bene al donatario (Cass. n. 3526 del 16.10.1976, n. 737 del 18.02.1977 n.).

Parte attrice non ha fornito alcun elemento dal quale desumere con la dovuta univocità la sussistenza dello spirito di liberalità in capo alla [REDACTED] anzi secondo la ricostruzione dei fatti evidenziata in citazione sarebbe stata la [REDACTED] a far sottoscrivere alla [REDACTED] da tempo costretta a letto in stato di grave malattia, gli ordini in bianco che sarebbero stati successivamente compilati dalla convenuta e da un promotore finanziario a lei vicino.

Da ciò consegue altresì il rigetto della domanda di annullamento della presunta donazione ai sensi dell'art. 775 c.c. o comunque ex art. 428 c.c. per la invocata incapacità di intendere e di volere della [REDACTED] al momento della sottoscrizione degli ordini, incapacità peraltro del tutto indimostrata.

In ogni caso la fattispecie invocata non sarebbe pertinente al caso dedotto stante la rappresentazione di parte attrice per la quale si sarebbe trattato di ordini formati dalla [REDACTED] successivamente alla sottoscrizione degli stessi da parte della [REDACTED].
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione e domanda così provvede:

rigetta

la domanda

condanna

parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di giudizio, liquidate nel complessivo importo di [REDACTED] euro, di cui [REDACTED] euro per diritti di procuratore.

Milano, 30 gennaio 2006

Il Giudice

